



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Roggiano Gravina (CS) – Capofila
Comune di Fagnano Castello (CS) - Comune di Malvito (CS) - Comune di San Sosti (CS)

STAZIONE APPALTANTE DI FAGNANO CASTELLO

PROCEDURA APERTA	
ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs n. 50/2016 ss.mm.ii.	
<i>"Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Loc. Rondinella e collettamento ad esso della Loc. San Lauro del Comune di Fagnano Castello (CS). Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo"</i>	
CUP: J53H18000070002	CIG:85311385C9

VERBALE DEL 24.03.2021

Preso d'atto conclusione del procedimento Fasc. Anac 316/2021 e successiva Deliberazione n.201 del 03.03.2021. Determinazioni sul prosieguo delle operazioni di gara.

Importo a base d'asta	€ 920.931,99 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Comune Fagnano Castello
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n.166 del 24.11.2020, per l'affidamento dei lavori in argomento, è stata indetta gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (procedura aperta) utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e nel rispetto dell'art. 97, comma 3 (offerte anormalmente basse) del medesimo Codice degli appalti;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n.166 del 24.11.2020 sono stati approvati bando di gara, disciplinare ed allegati, i quali sono stati pubblicati secondo le forme istituzionali;
- che nel bando e disciplinare di gara è stato indicato per la firma delle buste contenenti l'offerta il termine delle ore 23:59 del giorno 11.01.2021;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 11 offerte;
- che successivamente all'arrivo delle offerte, con Determina Dirigenziale n.20 del 29.01.2021, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
 - ✚ Arch. Elio Furioso, dipendente assegnato all'area tecnica del Comune Roggiano Gravina, componente;
 - ✚ Ing. Saverio Capparelli, dipendente assegnato all'area tecnica del Comune di Cerzeto, componente;
 - ✚ Geom. Mario De Marco, dipendente assegnato all'area tecnica del Comune di San Donato di Ninea, componente;
 - ✚ Geom. Enzo Sbarra, dipendente del Comune di Fagnano Castello assegnato all'area tecnica, segretario verbalizzante;
- che con verbale di prima seduta di gara pubblica del 01.02.2021 la commissione ha proceduto all'apertura delle buste virtuali "A" contenenti la documentazione amministrativa di ciascun concorrente ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, dando atto che la documentazione prodotta da

tutte le imprese risulta regolare e che, pertanto, risultano ammesse n.11 imprese alla successiva fase di apertura delle buste virtuali "B" contenenti l'offerta tecnica;

- che con nota Fasc. Anac 316/2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 3 febbraio 2021 al n.479, a seguito di esposto prot. n.2096 del 12.01.2021, è stato comunicato l'avvio di istruttoria finalizzata ad approfondire profili di criticità venuti in rilievo in relazione ad uno dei criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara, e più specificatamente in riferimento all'attribuzione di punteggi per opere aggiuntive;
- che i rilievi mossi attengono al criterio di valutazione di cui al punto C - Avviamento e manutenzione del disciplinare di gara, ed in particolare al sub-criterio C.2 di seguito riportato:

Sub-Criterio C.2	Interventi puntuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria. <u>Per ogni anno successivo al collaudo</u> <u>0,50 di punteggio.</u>	10
------------------	--	----

- che con nota Prot. n.579 del 09.02.2021 la SA forniva le proprie osservazioni/controdeduzioni facendo rilevare quanto segue:
 1. in relazione al sopra richiamato sub-criterio C.2, a seguito di richieste di chiarimento avanzate da parte di operatori economici entro i termini legali di pubblicazione del bando di gara, la Stazione Appaltante ha chiaramente specificato che intende valutare le proposte migliorative finalizzate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche rientranti nelle prestazioni dell'appalto, oltre che interventi volti a garantire le normali attività di controllo della funzionalità delle stesse e, conseguentemente, degli impianti medesimi (si rimanda alla sezione della gara presso la piattaforma telematica Traspare della CUC Roggiano Gravina raggiungibile al link <https://cucroggiano.traspare.com/announcements/69>);
 2. le prestazioni aggiuntive e migliorative contestate non alterano i caratteri essenziali dell'appalto che già prevede la fornitura e posa in opera, presso gli impianti di depurazione comunali, di tali componenti elettromeccaniche per il potenziamento ed adeguamento degli impianti medesimi secondo il progetto posto a base di gara, che risulta in sé completo e attuabile in ogni sua parte;
 3. il Consiglio di Stato, nella sent. n.2853 del 24 maggio 2018, ha puntualizzato la distinzione tra varianti e proposte migliorative e a tal proposito ha precisato che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo e come tali rientrino nel divieto di conferimento di specifico punteggio, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta;
 4. a parere della Stazione Appaltante non vi ravvisano, nel caso di specie, elementi di manifesta illogicità e macroscopica arbitrarietà o irragionevolezza e pertanto, atteso che, per costante giurisprudenza, i criteri di valutazione dell'offerta sono espressione della discrezionalità dell'Amministrazione, si ritiene che l'operato della Stazione Appaltante non sia in contrasto con la normativa di settore;
 5. che nelle more della definizione della procedura istruttoria de qua, i lavori della commissione giudicatrice (che nella seconda seduta di gara dovrà valutare le offerte tecniche dei concorrenti) sono sospesi, restando in attesa di conoscere, con ragionevole tempestività in relazione allo stato procedurale della gara in argomento, gli esiti dell'attività di verifica in corso al fine di poter valutare l'adozione degli eventuali necessari adempimenti ovvero di procedere, qualora codesta Pregiatissima Autorità dovesse ritenere le previsioni di cui al Sub-Criterio C.2 non conformi all'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 per violazione del divieto di conferimento di punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, ad una rimodulazione della griglia di attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell'offerta, con esclusione del suddetto sub-criterio C.2, e redistribuzione del relativo punteggio sui restanti sub-criteri attraverso media pesata;
- che con successiva nota Prot. n.1063 del 06.03.2021 la SA faceva rilevare quanto segue:
 1. l'Autorità nazionale anticorruzione non ha trasmesso alcuna comunicazione in merito alle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art.20 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza, né relativamente all'eventuale nota da poter adottare, ai sensi dell'art.19 del medesimo Regolamento, per la presa d'atto

della volontà manifestata dalla Stazione Appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di cui Fasc. Anac 316/2021;

2. l'appalto di cui all'oggetto è finanziato con Fondi Comunitari - Procedura di infrazione europea di cui alla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE – Finanziamento di € 1.170.000,00 di cui alla DGR n.34 del 8.02.2018 e pertanto, pena il definanziamento dell'opera, la SA è rigorosamente obbligata al rispetto del cronoprogramma degli interventi allegato alla convenzione stipulata che prevede l'ultimazione dei lavori in appalto entro il 31 dicembre 2021;
 3. ancora oggi, nelle more della definizione della procedura istruttoria de qua, i lavori della commissione giudicatrice (che nella seconda seduta di gara dovrà valutare le offerte tecniche dei concorrenti) sono sospesi;
 4. onde scongiurare il pericolo di incorrere nel definanziamento dell'opera, con grave danno per la Stazione Appaltante, chiedeva all'Autorità nazionale anticorruzione di voler comunicare, con ragionevole tempestività in relazione allo stato procedurale della gara in argomento, le risultanze istruttorie di cui all'art.20 del richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
- che con successiva nota Prot. n.1158 del 12.03.2021 la SA comunicava quanto segue:
 1. è intendimento della Stazione Appaltante riprendere i lavori della commissione giudicatrice che, nelle more della definizione della procedura istruttoria de qua, erano stati sospesi dopo la prima seduta di gara pubblica nel corso della quale si era proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa;
 2. in ogni caso la Stazione Appaltante, stante i profili di criticità venuti in rilievo in relazione al Sub-Criterio C.2 del disciplinare di gara, circa la non conformità dello stesso all'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 per violazione del divieto di conferimento di punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, al fine di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento Fasc. Anac 316/2021, procederà con le operazioni di gara escludendo dalla griglia di attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell'offerta il suddetto Sub-Criterio C.2 per il quale, pertanto, non sarà attribuito nessun punteggio;
 3. si ribadisce, infatti, che l'appalto dei lavori in argomento è finanziato con Fondi Comunitari - Procedura di infrazione europea di cui alla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE – Finanziamento di € 1.170.000,00 di cui alla DGR n.34 del 8.02.2018 e che, pena il definanziamento dell'opera, la Stazione Appaltante è rigorosamente obbligata al rispetto del cronoprogramma degli interventi allegato alla convenzione stipulata che prevede l'ultimazione dei lavori in appalto entro il 31 dicembre 2021.
 - che con nota ANAC trasmessa a mezzo pec in data 17.03.2021 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 18.03.2021 al n.1262, su disposizione del Consiglio dell'Autorità, è stata trasmessa la Deliberazione n.201 del 03.03.2021 conclusiva dell'attività istruttoria in argomento comunicando, al contempo, la presa d'atto della nota acquisita al protocollo ANAC n.21256 del 12.03.2021 con cui la SA ha comunicato l'avvenuta disapplicazione del SUB criterio C.2 di attribuzione dei punteggi per le opere aggiuntive tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 16:00, presso la Residenza Municipale ovvero negli uffici dell'UTC del Comune di Fagnano Castello, il RUP e la commissione giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si sono riuniti in seduta riservata per la presa d'atto della conclusione dell'attività istruttoria di cui al Fasc. Anac 316/2021 e della relativa Deliberazione n.201 del 03.03.2021, nonché per la definizione delle determinazioni da adottare in merito.

Nella richiamata Deliberazione n.201 del 03.03.2021, trasmessa con nota pec del 17.03.2021 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 18.03.2021 al n.1262, l'ANAC afferma che *"la previsione di interventi puntuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche rientranti nelle prestazioni dell'appalto parrebbe integrare, infatti, un'opera aggiuntiva la cui previsione, nell'offerta tecnica, è espressamente vietata dall'articolo 95 comma 14 bis del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta"*.

E ancora si legge: *"Tale divieto viene ribadito, altresì, nelle Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio di questa Autorità con Delibera n.1005 del 21.09.2016 ed aggiornate con*

Delibera del Consiglio n. 424 del 2.05.2018 secondo cui «La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare il confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tener conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante mi progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo».

In conclusione, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 3 marzo 2021, ritenendo che "le opere manutentive in oggetto costituirebbero opera aggiuntiva rispetto alle lavorazioni previste nel bando, e, in quanto tali, si collocano al di fuori dell'oggetto dell'appalto, alterandolo quantitativamente", ha deliberato la non conformità della procedura in analisi al disposto di cui all'articolo 95 comma 14 bis del D.lgs. 50/2016, nonché delle indicazioni previste nelle Linee Guida ANAC n 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", stante l'illegittimità della clausola relativa all'attribuzione di un punteggio per lavorazioni aggiuntive quali elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Con la medesima nota pec del 17.03.2021, l'ANAC ha anche comunicato di aver preso atto della nota acquisita al protocollo n.21256 del 12.03.2021 con cui la Stazione Appaltante ha comunicato l'avvenuta disapplicazione del criterio C2 di attribuzione dei punteggi per le opere aggiuntive tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Al riguardo, infatti, la Stazione Appaltante, stante i profili di criticità venuti in rilievo in relazione al Sub-Criterio C.2 del disciplinare di gara, circa la non conformità dello stesso all'art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 per violazione del divieto di conferimento di punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, al fine di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento Fasc. Anac 316/2021, aveva comunicato l'espressa volontà di procedere con le operazioni di gara escludendo dalla griglia di attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell'offerta il suddetto Sub-Criterio C.2 per il quale, pertanto, non si sarebbe attribuito nessun punteggio.

Tanto considerato il RUP e la commissione giudicatrice, preso atto della conclusione dell'attività istruttoria di cui al Fasc. Anac 316/2021 e della relativa Deliberazione n.201 del 03.03.2021, dispongono che le operazioni di gara proseguano disapplicando, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, l'attribuzione dei punteggi relativamente al Sub-criterio C.2, da ritenersi illegittimo perché configurante opere aggiuntive rispetto alle lavorazioni previste nel bando.

Pertanto, fermo restando che nel disciplinare di gara sono specificati tutti i criteri di valutazione ed i relativi pesi in termini di punteggio e che resta esclusa l'introduzione di qualsiasi criterio di valutazione non precedentemente reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i partecipanti, si dispone che nell'esame dell'offerta tecnica sia esclusa la valutazione del suddetto Sub-criterio C2 per il quale, a ciascun operatore ammesso, sarà attribuito un punteggio pari a zero.

Inoltre, al fine di non alterare la proporzione prevista tra i diversi elementi di ponderazione e garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed i singoli elementi che compongono la qualità, il RUP e la Commissione giudicatrice dispongono che secondo quanto previsto al punto 16.2 del Disciplinare di gara sarà effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La seduta si scioglie alle ore 16:45 ed i lavori della Commissione giudicatrice si aggiornano alla seduta del 31.03.2021 alle ore 15:30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica per l'apertura delle buste virtuali "B" – OFFERTA TECNICA – delle imprese ammesse, esclusivamente al fine di verificare l'esistenza, la consistenza e la regolarità formale della documentazione costituente il progetto tecnico, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP	Il Presidente	I Commissari	Il Segretario verbalizzante
<i>f.to Ing. Catia Pantalena</i>	<i>f.to Arch. Elio Furioso</i>	<i>f.to Ing. Saverio Capparelli</i>	<i>f.to Geom. Enzo Sbarra</i>
		<i>....f.to Geom. Mario de Marco</i>	